PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 08.01.2018

Circolare 02/2018
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti
Con contabilità esterna

Oggetto: modifiche agli Intrastat.

In data 25 settembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento 194409, congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale sono state apportate alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat").
La Legge di Stabilità 2017 (L. 244/16), modificando l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, aveva introdotto alcune misure di semplificazione, finalizzate a:

- ridurre la platea dei soggetti interessati;
- ridurre il numero di informazioni richieste.

Come era già stato previsto non è stato affatto eliminato l'obbligo di invio dei dati relativi ai servizi resi e ricevuti, in quanto disposto da regole a livello unionale.
La concreta attuazione di tali semplificazioni è stata rimandata, appunto, ad uno specifico provvedimento, il quale doveva provvedere all'effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici.
Si ritiene che, considerata la subalternità dell'eliminazione dell'obbligo dell'Intrastat acquisti all'invio dello "spesometro" con cadenza trimestrale, adempimento questo che ha forse maggiore complessità essendo relativo a tutti gli acquisti e non solo a quelli CEE, l'impatto effettivo delle novità in un'ottica di semplificazione, sarà piuttosto limitato.

Le semplificazioni

Il provvedimento interviene disponendo quanto segue:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi in presenza di comunicazione trimestrale dei dati fattura;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi (sempre se in presenza di comunicazione trimestrale dei dati fattura);
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e anche per i servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).

- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Nel provvedimento, in particolare, si osserva che:

- il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi;
- le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto “spesometro”, che per il 2017 è semestrale, ma che dal 2018 dovrebbe divenire trimestrale), ai sensi del D.L. 193/16 o del D.Lgs. 127/15.

Resta fermo l’obbligo di invio:

- degli Intrastat “mensili” relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi,

nonché

- degli Intrastat “trimestrali” relativi alle cessioni di beni e servizi,

con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Intra 2 bis) con riferimento ai periodi trimestrali restano obbligatori solo in assenza di comunicazione trimestrale dati fattura, adempimento questo che però deve riguardare tutte le fatture ricevute e non solo quelli relativi a cessioni intracomunitarie. Lo steso dicasi per quanto riguarda gli acquisti di servizi (intra 2 quater).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di cosa cambia e di quali sono le misure di semplificazione previste:

Modello Intrastat	Tipo Operazione	Regole 2017	Novità 2018
Intra trimestrali	acquisti di beni e servizi	obbligo per operazioni fino a 50.000 euro	Abolizione (in presenza di comunicazione dati fatture trimestrale)
Intra 2bis mensili	acquisti di beni	obbligo per operazioni superiori a 50.000 euro nel trimestre	obbligo per operazioni che superano i 200.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti; valenza esclusivamente statistica (in presenza di comunicazione dati fatture trimestrale)
Intra 2quater mensili	acquisti di servizi	obbligo per operazioni superiori a 50.000 euro nel trimestre	obbligo per operazioni che superano i 100.000 euro in almeno uno dei 4 trimestri precedenti; valenza esclusivamente statistica (in presenza di comunicazione dati fatture trimestrale)
Intra 1bis	cessione di beni	fino a 50.000 euro periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro periodicità mensile	regole invariate; compilazione dati statistici opzionali per operazioni non superiori a 100.000 euro di operazioni in almeno uno dei 4 trimestri precedenti
Intra 1quater	cessione di servizi	fino a 50.000 euro periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro periodicità mensile	regole invariate

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

Decorrenza

le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018.
Pertanto, gli Intrastat relativi al 2017, anche quelli ancora da presentare alla data di pubblicazione del provvedimento, dovranno seguire le regole precedenti.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns migliori saluti.

Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it